

Gazzetta ufficiale C 199

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

27 maggio 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 199/01 Tassi di cambio dell'euro — 26 maggio 2021 1

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2021/C 199/02 Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° marzo 2021 (*Publicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004*) 2

2021/C 199/03 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni 3

2021/C 199/04 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni 4

2021/C 199/05 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni 5

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2021/C 199/06 Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto 6

IT

Commissione europea

2021/C 199/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M. 9854 — KHS/Ferrum) ⁽¹⁾ 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 maggio 2021

(2021/C 199/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2229	CAD	dollari canadesi	1,4784
JPY	yen giapponesi	133,16	HKD	dollari di Hong Kong	9,4922
DKK	corone danesi	7,4360	NZD	dollari neozelandesi	1,6737
GBP	sterline inglesi	0,86330	SGD	dollari di Singapore	1,6189
SEK	corone svedesi	10,1503	KRW	won sudcoreani	1 366,00
CHF	franchi svizzeri	1,0958	ZAR	rand sudafricani	16,9282
ISK	corone islandesi	148,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8149
NOK	corone norvegesi	10,1780	HRK	kuna croata	7,5125
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 473,28
CZK	corone ceche	25,451	MYR	ringgit malese	5,0659
HUF	fiorini ungheresi	350,56	PHP	peso filippino	58,881
PLN	zloty polacchi	4,4971	RUB	rublo russo	90,0602
RON	leu rumeni	4,9180	THB	baht thailandese	38,203
TRY	lire turche	10,3325	BRL	real brasiliano	6,5006
AUD	dollari australiani	1,5732	MXN	peso messicano	24,2995
			INR	rupia indiana	88,9710

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° marzo 2021

(Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004⁽¹⁾)

(2021/C 199/02)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata con decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
1.3.2021 –	1,50	- 0,61	0,44

⁽¹⁾ GUL 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25 maggio 2006, pag. 1.

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 199/03)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	18 febbraio 2021
Numero dell'aiuto	86231
Numero della decisione	011/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo	Modifiche temporanee del regime di rimborso fiscale per l'assunzione di marittimi
Base giuridica	Legge e regolamento sulle sovvenzioni per l'assunzione di lavoratori del mare
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ridurre i costi per le compagnie di navigazione che impiegano marittimi norvegesi e del SEE
Forma dell'aiuto	Rimborsi di imposte e contributi previdenziali
Bilancio	Aumento di 230 milioni di NOK
Durata	1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021
Settore economico	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Autorità marittima norvegese P.O.Box 2222 N-5509 Haugesund NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:
<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 199/04)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	11 febbraio 2021
Numero dell'aiuto	86146
Numero della decisione	009/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regime di aiuti norvegese per lo sviluppo, la distribuzione e la promozione di produzioni audiovisive interattive (giochi digitali)
Base giuridica	Un regolamento non ancora adottato
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni dirette
Bilancio	80 milioni di NOK all'anno
Intensità	(i) Aiuti per la produzione e lo sviluppo di produzioni interattive, fino al 50 % (e fino al 75 % se il gioco può essere considerato un'«opera audiovisiva complessa»); (ii) Aiuti per la promozione e la distribuzione di produzioni interattive, stessa intensità di aiuto. (iii) Aiuti per la promozione di produzioni interattive: fino al 100 %.
Durata	fino al 31 dicembre 2026
Settore economico	Settore culturale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Norsk Filminstitutt Postboks 482 Sentrum N-0105 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 199/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	15 febbraio 2021
Numero dell'aiuto	86344
Numero della decisione	010/21/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Modifica del regime di sovvenzioni connesso alla COVID-19 a sostegno della liquidità delle imprese del settore del turismo
Base giuridica	La base giuridica nazionale sarà costituita da una decisione parlamentare che autorizza la modifica.
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Garantire l'accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità a causa dell'impatto economico della pandemia di COVID-19.
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni
Dotazione di bilancio	850 milioni di NOK
Intensità	Per le piccole e medie imprese, fino all'80 % dei costi ammissibili. Per le grandi imprese, fino al 70 % dei costi ammissibili. I costi delle immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie per l'attuazione del progetto solo fino a un massimo del 20 %.
Durata	15.2.2021 – 30.6.2021
Settore economico	NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 e 93
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Innovation Norway Akersgata 13 Pb. 448 Sentrum N-0104 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping
e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari
della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto**

(2021/C 199/06)

Il 16 giugno 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («le misure in vigore»).

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto i nuovi articoli 14 bis e 24 bis rispettivamente nel regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping di base») e nel regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁵⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»).

Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale («la PC») di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva («la ZEE») dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS ⁽⁶⁾, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽⁶⁾ La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine (cfr. in particolare l'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)). Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell'attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Il prodotto oggetto dell'inchiesta potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.

Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che essa dovrebbe imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Il regolamento sullo strumento doganale (7) è divenuto applicabile a decorrere dal 2 novembre 2019.

Riapertura parziale delle inchieste

Nelle inchieste che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, la Commissione ha incluso nel suo esame le importazioni del prodotto in esame in regime di perfezionamento attivo e ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. All'epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se l'estensione dei dazi alla PC o alla ZEE fosse opportuna.

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova che dimostrano che alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto sono stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che vengono poi esportate in parchi eolici offshore nella PC o nella ZEE e che ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. Tali elementi di prova sono stati in parte forniti dall'industria dell'UE. È a disposizione delle parti interessate una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui dispone la Commissione.

La Commissione ha pertanto deciso di riaprire le inchieste che hanno condotto alle misure in vigore. La riapertura si limita ad accertare se le misure si applichino ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e trasportati in quantità significative nella PC o nella ZEE.

Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure in vigore è giustificata, la Commissione avvia la parziale riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80) e originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

La riapertura si limita ad accertare se le misure dovrebbero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («i paesi interessati») e trasportati nella PC o nella ZEE.

A tal fine la Commissione analizzerà, tra l'altro, le seguenti operazioni relative al periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018):

- la riesportazione ai sensi del codice doganale dell'Unione (8) del prodotto oggetto dell'inchiesta nella PC o nella ZEE;
- le spedizioni dirette del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nella PC o nella ZEE; e
- l'esportazione o la riesportazione di prodotti finiti che incorporano il prodotto oggetto dell'inchiesta dal territorio doganale dell'UE nella PC o nella ZEE, sia nel caso in cui il prodotto oggetto dell'inchiesta sia prima stato immesso in libera pratica nel territorio doganale dell'UE e poi incorporato nel prodotto finito, sia nel caso in cui il prodotto oggetto dell'inchiesta sia stato incorporato nel prodotto finito secondo un diverso regime doganale (ad esempio il regime di perfezionamento attivo di cui al codice doganale dell'Unione).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

(8) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

La Commissione richiama l'attenzione delle parti sul fatto che, in seguito alla pandemia di COVID-19, è stato pubblicato un avviso ⁽⁹⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

Comunicazioni scritte

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della riapertura parziale, la Commissione invierà un questionario alle parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alle misure in vigore, vale a dire ai produttori esportatori e alle loro società collegate nella Repubblica popolare cinese e in Egitto, ai produttori dell'Unione, agli importatori indipendenti ⁽¹⁰⁾ dell'Unione e agli utilizzatori dell'Unione. Le parti interessate dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Copie dei questionari sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2493 e https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2525).

Tutte le parti interessate, in particolare quelle che hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto alle misure in vigore, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti questioni relative alla riapertura parziale dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

Nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento dell'ulteriore divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

⁽⁹⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽¹⁰⁾ Importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare il questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*Open for inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo email: TRADE-AD653a-GFF-CS-EEZ@ec.europa.eu
TRADE-AS656a-GFF-CS-EEZ@ec.europa.eu

Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta di riapertura sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

⁽¹⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento antidumping di base/ articolo 29 del regolamento antisovvenzioni di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping)/articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

Omissa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base e all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base e all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omissa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari stabiliti nell'avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste tardive di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

<http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:

<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M. 9854 — KHS/Ferrum)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 199/07)

1. In data 17 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- KHS GmbH (Germania), controllata da Salzgitter AG (Germania),
- Ferrum AG (Svizzera),
- Ferrum Packaging AG (Svizzera), controllata da Ferrum AG

KHS GmbH e Ferrum AG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ferrum Packaging AG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KHS GmbH: fornitura di macchine per il riempimento di bottiglie in vetro e PET, lattine, sacchetti e fusti per l'industria alimentare e non alimentare e delle bevande. Per l'industria delle bevande fornisce, oltre a riempitrici, linee complete di riempimento e confezionamento;
- Ferrum Packaging AG: fornitura di aggraffatrici per lattine per l'industria degli imballaggi alimentari e delle bevande.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M. 9854 — KHS/Ferrum

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT